

Piazza Municipio n. 13
Telefono (0438) 498811
Fax (0438) 492190
Codice fiscale: 82006050262
Partita Iva: 00798510269



COMUNE DI
MARENO DI PIAVE
Provincia di TREVISO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 25/01/2022

OGGETTO:	Certificati anagrafici, autentiche di firme e copie e altri documenti amministrativi emessi dall'ufficio servizi demografici: abolizione diritti di segreteria. Istituzione diritto di ricerca degli antenati negli archivi storici di stato civile.
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue**, addì **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **19.30**, nella Residenza Comunale per ordine del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Assenti
Cattai Gianpietro	Sindaco	X	
Modolo Andrea	Assessore Effettivo	X	
Capra Sergio	Assessore Effettivo	X	
Lot Antonella	Assessore Effettivo	X	
Fagaraz Marta	Assessore Effettivo	X	
TOTALI		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Carmela Cipullo.

Il Sig. Gianpietro Cattai nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA (artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del Regolamento dei controlli interni)	
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica	Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Antonietta Ciprian	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Lionella Montagner

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e ss. mm. ii, impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria previsti dalla successiva tabella D, di seguito specificati;

- Certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice: euro 0,26;
- Certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta resa legale: euro 0,52;

DATO ATTO che in data 30 marzo 2001 è entrato in vigore il DPR 3 novembre 2000, n. 369 che all'articolo 110 ha abrogato l'articolo 194 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 123, determinando l'esenzione dei diritti di segreteria per i certificati di stato civile;

VISTO il combinato disposto degli articoli 30 comma 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, come modificato dall'articolo 27 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 e articolo 41 comma 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativo alla ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria;

CONSIDERATO che tutti i proventi dei diritti di segreteria riscossi per il rilascio di certificati e altra documentazione degli uffici demografici, spettano al Comune, essendo state abrogate le norme che prevedevano una ripartizione a favore dello Stato e dei segretari comunali;

PRECISATO che, per quanto riguarda l'emissione o il rinnovo della carta di identità elettronica C.I.E, 16,79 euro sono destinati al Ministero dell'Interno mentre i restanti 5,21 euro (5,16 + 0,26) sono introitati dal comune, per una riscossione totale di 22,21 euro,

VISTO l'articolo 2 comma 15 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 il quale stabilisce che: *“I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale”*;

DATO ATTO che il Comune di Mareno di Piave non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 504/1992 e ss. mm.ii.;

DATO ATTO altresì che con la legge 15 maggio 1997, n. 127, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 è diminuita l'emissione di certificati, autenticazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;

VISTO che per effetto del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD – D.Lgs. 82/2005) bisogna garantire la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità delle informazioni e dei servizi degli uffici comunali in modalità digitale, utilizzando tecnologie della comunicazione;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 15.11.2021, il cittadino, previa autenticazione tramite SPID o C.I.E, può scaricare dal sito del Ministero dell'Interno – ANPR - i propri certificati anagrafici e di residenza, direttamente online senza la necessità di recarsi allo sportello dell'ufficio demografico;

CONSIDERATO altresì che il pagamento dei diritti di segreteria per l'emissione, da parte dell'addetto comunale allo sportello, dei certificati anagrafici e di qualunque natura comporterebbe un problema di resti del contante e un aggravio nella rendicontazione giornaliera della cassa comunale;

RITENUTO quindi, ai sensi della legge n. 127/1997, di sopprimere a partire dal mese di febbraio, i diritti di segreteria pari a 0,26 e 0,52 centesimi, riferiti ai certificati e atti di qualsiasi natura dell'ufficio demografico;

PRESO ALTRESI' ATTO che negli ultimi anni l'ufficio stato civile riceve sempre più numerose richieste di rilascio di certificati di nascita e matrimonio relativi agli avi nati nel Comune, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti; che la ricerca dei suddetti atti comporta un notevole dispendio di tempo, non avendo la possibilità di consultare indici decennali a seguito della distruzione del municipio durante gli eventi bellici del secondo conflitto mondiale, ma dovendo ricercare ogni singolo atto manualmente;

RITENUTO pertanto di istituire un diritto di ricerca degli antenati negli archivi storici di stato civile, da parte di chi ne ha personale interesse pari a 20,00 euro per ogni singolo nominativo;

ATTESA l'urgenza in re ipsa;

VISTI gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla separazione tra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, di competenza degli organi di governo dell'Ente e gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale
- il Regolamento di contabilità vigente;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- di regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di sopprimere, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le ragioni esposte in premessa, a decorrere dal primo febbraio 2022, i diritti di segreteria pari a 0,26 e 0,52 centesimi per il rilascio di certificati anagrafici e di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice e in carta legale da parte dell'ufficio demografico;

3. di istituire, a decorrere dal primo febbraio 2022, il diritto di ricerca degli antenati negli archivi storici di stato civile, da parte di chi ne ha personale interesse pari a 20,00 euro per ogni singolo nominativo;
3. di dare atto che la rideterminazione dei diritti di segreteria non comporterà una minore entrata rispetto alle previsioni d'entrata del bilancio;
4. di confermare tutti gli altri diritti di segreteria in essere.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva separata votazione favorevole ed unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Gianpietro Cattai

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carmela Cipullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

visti gli atti d'ufficio,

S I A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'albo pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari in data _____ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- E' stata trasmessa, con nota prot. n. _____ in data _____ al DIFENSORE CIVICO a richiesta dei Signori Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267).

La presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il giorno _____ ;

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D. Lgs.18.08.2000 n. 267) ;
- dopo d'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera nr. _____ del _____ divenuta esecutiva il _____ (art. 127 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il _____ con delibera di Consiglio n. _____ (art. 127 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Lì, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
